Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 marzo 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 69 DEL 20 MARZO 1958:

LEGGE 13 marzo 1958, n 165.

Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 69 DEL 20 MARZO 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni a premi Serie speciali 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (4 50 % E L.F.E R) - Terza emissione e 5 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (5 % E.L.F.E R.) - Quarta emissione, effettuata il 15 marzo 1958.

(1432)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Estrazione di premi viaggio effettuata il 10 marzo 1958 — **Teatro Genio, società per azioni, in Viterbo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 marzo 1958. — **Compagnia fondiaria regionale, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 marzo 1958. — **« Domus Aurata » Società per azioni », in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1958 — **Italia - Raffineria olii minerali - Società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1957. — **Zingone alla Maddalena, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1958. — **« I.R.I. » - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 157.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul l'equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. 9 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe;

Vu la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953;

Vu la Convention culturelle europeenne signée à Paris le 19 décembre 1954;

Considérant qu'une contribution importante serait apportée à la compréhension européenne si un plus grand nombre d'étudiants. entre autres d'étudiants en langues vivantes, pouvait effectuer une période d'études à l'étranger et si les examens passés avec succès et les cours suivis par ces étudiants durant cette période d'études pouvaient être reconnus par leur université d'origine;

Considérant en outre que la reconnaissance des périodes d'études effectuées à l'étranger pourrait apporter une contribution à la solution du problème posé par la pénurie de personnel scientifique hautement qualifié;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

1. Aux fins d'application de la présente Convention, une distinction est établie entre les Parties Contractantes selon que, sur leur territoire, l'autorité compétente pour régler les questions d'équivalence est:

a) l'Etat;

b) l'Université;

c) l'Etat ou l'Université, selon le cas.

Chaque Partie Contractante fera connaître au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe quelle est sur son territoire l'autorité compétente pour régler les questions d'équivalence.

2. Le terme « universités » désigne:

a) les universités;

b) les établissements considérés comme étant de même caractère qu'une université par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils sont situés.

Article 2

1. Les Parties Contractantes visées à l'alinéa *a*) du premier paragraphe de l'article 1 reconnaissent toute période d'études passée par un étudiant en langues

vivantes dans une université d'un autre pays membre du Conseil de l'Europe comme équivalente à une période similaire passée dans son université d'origine, à condition que les autorités de l'université susmentionnée aient délivré à cet étudiant un certificat attestant qu'il a accompli ladite période à leur satisfaction.

2. La durée de la période d'études visée au paragraphe précédent est déterminée par les autorités compétentes de la Partie Contractante intéressée.

Article 3

Les Parties Contractantes visées à l'alinéa *a*) du premier paragraphe de l'article 1 examineront les modalités selon lesquelles pourra être reconnue une période d'études passée dans une université d'un autre pays membre du Conseil de l'Europe par des étudiants appartenant à des disciplines autres que les langues vivantes, et notamment par des étudiants en sciences théoriques et appliquées.

Article 4

Les Parties Contractantes visées à l'alinéa *a*) du premier paragraphe de l'article 1 s'emploieront à fixer, soit par des arrangements unilatéraux, soit par des arrangements bilatéraux, les conditions dans lesquelles un examen passé avec succès ou un cours suivi par un étudiant pendant sa période d'études dans une université d'un autre pays membre du Conseil de l'Europe pourra être considéré comme équivalent à un examen similaire passé avec succès ou à un cours suivi par un étudiant dans son université d'origine.

Article 5

Les Parties Contractantes visées à l'alinéa *b*) du premier paragraphe de l'article 1 transmettront le texte de la présente Convention aux autorités des universités situées sur leur territoire et les encourageront à examiner avec bienveillance et à appliquer les principes énoncés aux articles 2, 3 et 4.

Article 6

Les Parties Contractantes visées à l'alinéa *c*) du premier paragraphe de l'article 1 appliqueront les dispositions des articles 2, 3 et 4 à l'égard des universités pour lesquelles le règlement des questions traitées par la présente Convention relève de la compétence de l'Etat et les dispositions de l'article 5 à l'égard des universités qui sont elles-mêmes compétentes en la matière.

Article 7

Chaque Partie Contractante adressera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, un exposé écrit des mesures prises en exécution des dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6.

Article 8

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux autres Parties Contractantes les communications reçues de chacune d'elles en application de l'article 7 ci-dessus, et tiendra le Comité des Ministres au courant des progrès réalisés dans l'application de la présente Convention.

Article 9

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de trois instruments de ratification.

3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument de ratification.

4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

5. Toute Partie Contractante pourra spécifier les territoires auxquels les dispositions de la présente Convention s'appliqueront en adressant au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration qui sera communiquée par ce dernier à toutes les autres Parties Contractantes.

Article 10

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention en déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes les Parties Contractantes. Tout Etat adhérent sera assimilé à un pays membre du Conseil de l'Europe aux fins d'application de la présente Convention. Pour tout Etat adhérent, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument d'adhésion.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 15 décembre 1956, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Scrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:
P. H. SPAAK

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:
ERNST CHRISTIANSEN

Pour le Gouvernement de la République française:
M. FAURE

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:
HALLSTEIN

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:

Pour le Gouvernement de la République islandaise:
GUDM. I. GUDMUNDSSON

Pour le Gouvernement d'Irlande:
WILLIAM P. FAY

Pour le Gouvernement de la République italienne:
G. MARTINO

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:
BECH

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:
J. LUNS

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:
HAAKON NORD

Pour le Gouvernement de la Sarre:

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:
R. KUMLIN

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:
W. D. ORMSBY GORE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 158.

Norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate indifferibili ed urgenti, ad ogni effetto di legge, le opere tutte occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi della zona industriale e del porto fluviale di Padova, delimitati come da annessa planimetria che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, verrà depositata nell'Archivio di Stato, nonchè le opere per l'impianto e la sistemazione nella zona stessa di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse.

Art. 2.

A tal fine il Consorzio per la zona industriale ed il porto fluviale di Padova, approvato con decreto 11 dicembre 1956, n. 45999, del Prefetto di Padova, può chiedere l'occupazione d'urgenza e la espropriazione per pubblica utilità delle aree edificabili e dei fabbricati esistenti entro i confini della zona industriale e del porto fluviale.

Art. 3.

All'occupazione ed espropriazione dei terreni ed alla attuazione delle opere si provvede anche gradualmente, mediante piani particolareggiati deliberati dall'assemblea del Consorzio e resi esecutivi dal Prefetto.

Art. 4.

L'indennità di espropriazione sarà ragguagliata al valore venale del terreno considerato come agricolo, indipendentemente dalla sua eventuale edificabilità e prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona industriale e del porto fluviale.

L'indennità predetta va calcolata considerando in ogni caso il terreno agricolo siccome libero da vincoli di contratti agrari e tenendo conto del maggior valore che hanno i fondi situati nei pressi della città.

Sulla indennità così determinata spetta al fittavolo o al mezzadro una quota pari alla differenza tra il valore del terreno considerato libero e quello del terreno vincolato.

A favore di chi conduce l'azienda agricola verrà, inoltre, corrisposta una somma pari al dieci per cento della indennità di espropriazione per facilitare il trasferimento e la ricostituzione dell'azienda.

Art. 5.

Il presidente del Consorzio pubblica l'elenco dei beni da espropriare, indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del presidente del Consorzio, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncia la espropriazione.

Per quanto non diversamente disposto rimangono in vigore le norme di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 6.

Il Consorzio per la zona industriale ed il porto fluviale di Padova provvede, in conformità ai piani particolareggiati, alla assegnazione delle aree provenienti dalle suddette espropriazioni a singole aziende per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ed opere annesse, fissando un sovrapprezzo sul valore d'esproprio nella misura che sarà stabilita dal Consiglio direttivo dell'Ente con deliberazioni da approvarsi dal Prefetto.

I proventi di tale sovrapprezzo verranno devoluti alla spesa per le opere necessarie per i servizi pubblici della zona industriale e del porto fluviale.

Nell'atto di assegnazione dovrà essere indicato il termine entro il quale dovrà essere iniziato il funzionamento dello stabilimento e la penale a favore del Consorzio per il ritardo.

Art. 7.

Le strade pubbliche costruite dal Consorzio entro i confini della zona industriale e del porto fluviale saranno iscritte, ad ogni effetto di legge, nell'elenco delle strade comunali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TAMBRONI — TOGNI — GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
TOGNI

LEGGE 11 febbraio 1958, n. 159.

Ratifica ed esecuzione del Trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956 che apporta modifiche al Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 18 aprile 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956 che apporta modifiche al Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 18 aprile 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA

Visto, il Guardasigilli GONELLA

Traité portant modification au Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE DUCHESSE DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

considérant le Traité signé le 27 octobre 1956 entre la République Française et la République Fédérale d'Allemagne sur le règlement de la question sarroise, ont décidé de modifier en conséquence le Traité signé à Paris, le 18 avril 1951, instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier et ont désigné à cet effet comme leurs plénipotentiaires:

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

Monsieur Heinrich von BRENTANO, Ministre des Affaires Etrangères;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

Le Baron Prosper POSWICK, Ambassadeur de Belgique au Luxembourg;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

Monsieur Christian PINEAU, Ministre des Affaires Etrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

Monsieur Antonio VENTURINI, Ambassadeur d'Italie au Luxembourg;

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE DUCHESSE DE LUXEMBOURG:

Monsieur Joseph BECH, Ministre des Affaires Etrangeres;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS BAS:

Le Jonkher TEIXEIRA DE MATTOS, Ambassadeur des Pays-Bas au Luxembourg;

lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er

Le dernier alinéa de l'article 21 du Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier est abrogé.

Article 2

Les mots « 20 pour 100 » qui figurent à l'article 28 du Traité du 18 avril 1951 sont remplacés par les mots « un sixième ».

Article 3

Le présent Traité sera ratifié par tous les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République française.

Article 4

Le présent Traité entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Traité sur le règlement de la question sarroise signé le 27 octobre 1956 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, sauf dans le cas où tous les instruments de ratification n'auraient pas été déposés à cette date.

Dans ce cas les Gouvernements des Etats signataires du présent Traité concerteraient sur les mesures à prendre.

Article 5

Le présent Traité, rédigé en un seul exemplaire, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des autres Etats signataires.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Traité et l'ont revêtu de leurs sceaux.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 1956.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:
v. BRENTANO

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:
P. POSWICK

Pour le Gouvernement de la République française:
C. PINEAU

Pour le Gouvernement de la République italienne:
A. VENTURINI

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:
J. BECH

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays Bas:
TEIXEIRA DE MATTOS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LEGGE 18 febbraio 1958, n. 160.

Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano venuti o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e quelli della Guardia di finanza che siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 143 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, sono trasferiti nell'ausiliaria e vi rimangono fino al compimento dei periodi indicati rispettivamente, dal primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'art. 69 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, computandosi l'inizio di tali periodi dalla cessazione dal servizio permanente. Il trasferimento in ausiliaria è subordinato all'esito favorevole di accertamenti sanitari sull'idoneità fisica ai relativi servizi ed ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla successiva data in cui l'ufficiale venga a trovarsi nelle suddette condizioni.

Art. 2.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, siano stati collocati nella riserva o in congedo assoluto direttamente dal servizio permanente o dall'ausiliaria per aver conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile di guerra di una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, possono far domanda di essere trasferiti o nuovamente collocati in ausiliaria, sempre che, alla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, non siano decorsi i periodi di tempo indicati dal primo comma dell'art. 56 della predetta legge, computati in ogni caso dalla cessazione dal servizio permanente.

Il provvedimento è adottato se l'ufficiale sia riconosciuto in possesso dell'idoneità fisica ai servizi dell'ausiliaria, accertata dal collegio medico-legale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113. L'ufficiale rimane in ausiliaria fino al compimento dei periodi di tempo richiamati al comma precedente, computati come indicato nello stesso comma.

Art. 3.

Il periodo di permanenza in ausiliaria degli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 è computato come servizio agli effetti della pensione limitatamente all'eventuale differenza fra i periodi di tempo indicati dal primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'art. 69 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e i periodi già computati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (ratificato, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2990), e ai sensi dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 36 (modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 652), o dell'art. 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o dell'art. 1 della legge 9 aprile 1955, n. 278.

Art. 4.

L'indennità di ausiliaria attribuita agli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 è computata agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, di cui gli ufficiali stessi siano eventualmente in godimento.

Art. 5.

All'onere annuo complessivo di lire 16.150.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli n. 17 (lire 16.000.000) e n. 71 (lire 150 000) rispettivamente degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 161.

Riordinamento dei ruoli organici dei geometri, dei ragionieri e dei segretari del Genio civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli organici dei geometri e dei ragionieri e segretari contabili della carriera di concetto del Genio civile, di cui al quadro 32 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti da quelli stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il personale attualmente appartenente al ruolo unico dei ragionieri e dei segretari contabili del Genio civile è inquadrato nel ruolo dei ragionieri di cui alla allegata tabella se in possesso del diploma di ragioniere o di titolo equiparato o in quello dei segretari stabilito nella stessa tabella se in possesso di altro titolo di scuola media di 2° grado.

L'inquadramento di cui al precedente comma è effettuato in base alla qualifica posseduta e secondo l'anzianità acquisita nella qualifica e nel ruolo di provenienza.

Art. 3.

Le aliquote del personale delle nuove costruzioni ferroviarie del soppresso gruppo *B*, fissate dalla tabella *C* allegata al regio decreto 11 luglio 1941, n. 675, sono

trasferite nei ruoli organici del personale delle carriere di concetto del Genio civile secondo la ripartizione risultante dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 4.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 675, per i posti di organico di gruppo *B* del ruolo ad esaurimento delle nuove costruzioni ferroviarie soppressi e trasferiti, per effetto del precedente art. 3, nella carriera di concetto del Genio civile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

TABELLA

Carriere di concetto del Genio civile

GEOMETRI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Geometri capi	30
402	Geometri principali	70
325	Primi geometri	195
271	Geometri	385
229 / 202	Geometri aggiunti e vice geometri	520
	Totale . . .	1.200

RAGIONIERI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Ragioniere capo	6
402	Ragioniere principale	14
325	Primo ragioniere	37
271	Ragioniere	75
229 / 202	Ragioniere aggiunto e vice ragioniere	108
	Totale . . .	240

SEGRETARI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	4
402	Segretario principale	10
325	Primo segretario	28
271	Segretario	55
229 / 202	Segretario aggiunto e vice segretario	73
	Totale . . .	170

LEGGE 27 febbraio 1958, n. **162**.

Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1° luglio 1955.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 gli importi previsti dagli articoli 130, 142, primo comma, e dagli articoli 159 e 160, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono riferiti a quelli degli stipendi delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

Sono soppressi dal 1° luglio 1955 la indennità di carovita e le relative quote complementari, di cui al primo comma dell'art. 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni, nonchè l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 821.

La gratificazione annuale di cui all'art. 162, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è commisurata, per l'anno 1955, all'importo di una mensilità dell'indennità di carovita base fruita alla data del 30 giugno 1955.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1955, agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1956 il primo e il secondo comma dell'art. 130, il primo comma dell'art. 142, il primo e il secondo comma dell'art 159, il secondo comma dell'art. 160 ed il secondo comma dell'art. 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 130 (*Primo e secondo comma*): « Agli ufficiali giudiziari che, mediante la percezione dei proventi di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente art. 109, al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, nonchè della tassa di cui al successivo art. 141, non vengano a conseguire annualmente un importo pari all'ammontare dello stipendio iniziale annesso alla qualifica di vice segretario dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti, nei limiti, con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato ».

Art. 142 (*Primo comma*): « Qualora l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi e della tassa di cui al precedente art. 141, superi l'importo mensile dello stipendio al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo ».

Art. 159 (*Primo e secondo comma*): « Agli aiutanti ufficiali giudiziari che mediante la percezione dei proventi da essi riscossi, escluso il diritto fisso postale, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa del 10 per cento, di cui al successivo articolo, in relazione all'art. 141, un importo pari allo stipendio iniziale annesso alla qualifica di applicato aggiunto dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di applicato e archivista previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato ».

Art. 160 (*Secondo comma*): « Ai fini del versamento allo Stato della soprattassa del 50 per cento di cui al precedente art. 142, i relativi importi sono commisurati allo stipendio mensile al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di archivista capo ».

Art. 162 (*Secondo comma*): « Nei casi previsti dai precedenti articoli 130 e 159, agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato ed a titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi degli articoli suddetti.

Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungano anche l'importo della gratificazione annuale, è corrisposta la differenza allo stesso titolo ».

Art. 4.

Qualora dall'applicazione delle disposizioni della presente legge risulti un trattamento economico inferiore a quello che sarebbe spettato in base alle precedenti disposizioni, la differenza è corrisposta a carico dell'Erario.

Art. 5.

All'onere derivante nell'esercizio 1957 58 dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 120.000.000, si provvederà col normale stanziamento del cap. n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio.

Art. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in testo unico, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, apportandovi le modificazioni richieste dal loro coordinamento con le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, anche a effetti diversi da quelli indicati dall'art. 2, primo comma, dell'ordinamento medesimo, nonchè le altre modificazioni necessarie per garantire il regolare ed efficiente espletamento dei servizi, ferme rimanendo le attuali qualifiche, attribuzioni e funzioni.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 4 marzo 1958, n. **163**.

Provvedimenti diretti ad agevolare finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per l'ulteriore svolgimento dell'attività dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, a decorrere dal l'esercizio finanziario 1958-59 e fino all'esercizio 1961 62, a concedere all'Istituto predetto mutui della durata di 30 anni, fino alla concorrenza di 4 miliardi di lire all'anno, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 656.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei detti mutui. Agli stessi mutui si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

All'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione continuano ad applicarsi tutte le disposizioni di legge che, secondo l'ordinamento precedente, erano applicabili alla Seconda Giunta del C.A.S.A S., in quanto ad esse non deroghi espressamente e specificamente la legge 5 gennaio 1953, n. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA

LEGGE 4 marzo 1958, n. 164.
Disposizioni a favore dei titolari di pensioni del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

« Nei confronti dei titolari di pensioni od assegni liquidi e da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria in base alle norme del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume, l'assegno di caroviveri continua ad essere dovuto nelle misure e secondo le disposizioni vigenti al 30 giugno 1956 ».

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 95.000.000 annue, sarà fronteggiato con le disponibilità dei capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, relativi alle pensioni.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1958.
Sostituzione di un componente la Commissione centrale delle imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1956, registrato dalla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro finanze n. 1, foglio n. 102, riguardante la ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1957-31 dicembre 1960, della Commissione centrale delle imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Michele Buscaino, presidente di sezione della Corte di cassazione, membro dell'anzidetta Commissione, perchè dimissionario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Pietro Cataldi, presidente di sezione della Corte di cassazione, è nominato membro della Commissione centrale delle imposte, in sostituzione del dottor Michele Buscaino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1958
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 394. — BENNATI

(1318)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1958.
Approvazione del piano tecnico n. 1272 presentato dalla Società Telefonica delle Venezie, concernente la costituzione del nuovo centro rete telefonico di Basiliano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 della convenzione stipulata il 30 marzo 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società Telefonica delle Venezie dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella 2ª Zona, convenzione approvata con regio decreto n. 506 del 23 aprile 1925;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica delle Venezie in data 9 agosto 1957, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 1272 relativo alla costituzione del nuovo centro rete di Basiliano (Udine).

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 659 del 21 gennaio 1958;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la costituzione della nuova rete urbana di Basiliano, comprendente il territorio di detto Comune, ora sede di ufficio telefonico di estensione del centro rete di Udine;

Tenuto conto dei vantaggi che deriveranno agli utenti in conseguenza del passaggio dal 2° al 4° gruppo tariffario e dell'eliminazione della quota di giunzione;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 1272 presentato dalla Società Telefonica delle Venezie concernente la costituzione del nuovo centro rete di Basiliano.

Roma, addì 20 febbraio 1958

Il Ministro: MATTARELLA

(1181)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1958.
Inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Premesso che il sig. Pietro Panunzio di Paolo e di Maria Panunzio, nato a Molfetta (Bari) il 24 gennaio 1920, cittadino italiano *jure sanguinis,* trasferì la sua residenza in Jugoslavia ed acquistò spontaneamente la cittadinanza di quello Stato nel luglio del 1953, perdendo conseguentemente quella italiana ai sensi dello art. 8, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Che il Panunzio è rientrato in Italia il 16 dicembre 1955 fissando la dimora a Monfalcone ed ottenendo in data 16 novembre 1956 l'iscrizione nel registro della popolazione stabile di quel Comune e che si trova nelle condizioni di poter riacquistare la cittadinanza italiana a termini dell'art. 9, n. 3, della citata legge n. 555;

Veduto il parere 11 marzo 1958 del Consiglio di Stato (Sezione 1[a]) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al sig. Pietro Panunzio il riacquisto della cittadinanza ai sensi del penultimo comma dell'anzidetto art. 9;

Veduto l'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al sig. Pietro Panunzio, nato a Molfetta il 24 gennaio 1920, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1958

Il Ministro: TAMBRONI

(1364)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 10 gennaio 1958.
Ordinanza di sanità aerea n. 1 del 1958 che revoca l'ordinanza di sanità aerea n. 10 del 14 novembre 1957, concernente l'assoggettamento delle provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Djakarta (Indonesia) alle misure contro il vaiuolo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della circoscrizione di Djakarta (Indonesia);

Veduto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Veduta la propria ordinanza di sanità aerea n. 10 del 14 novembre 1957;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità aerea n. 10 del 14 novembre 1957, concernente l'assoggettamento delle provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Djakarta (Indonesia) alle misure contro il vaiuolo, è revocata.

Art. 2.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1958

L'Alto Commissario: MOTT

(1363)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione della indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 3837/1741 in data 22 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 20 febbraio 1958, registro n 3 Agricoltura, foglio n 181, è stata determinata in via definitiva in L 352 671 (lire trecentocinquantaduemilaseicentosettantuno), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Montalto di Castro (Viterbo), della superficie di ettari 7 57 79 nei confronti della ditta MAURI Mario fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale in data 27 maggio 1952, n 841 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 163 del 16 luglio 1952 (supplemento ordinario)

La predetta indennità viene liquidata al netto dell'importo di L 159 508, già corrisposta con il decreto Presidenziale 30 agosto 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 284 dell'11 dicembre 1954.

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi all'intero ammontare del predetto indennizzo nella misura di L 66 743 (lire sessantaseimilasettecentoquarantatre).

La predetta differenza di indennità di L 193 163 e gli interessi di cui sopra vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di lire 255 000 (lire duecentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 280 del 13 novembre 1957.

(1258)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 18 marzo 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,80	624,77	624,80	624,70	624,82	624,82	624,80	624,81	624,83
$ Can.	639,85	640,25	640,30	640,375	639,15	640,12	640,125	640 —	640,25	640 —
Fr. Sv. lib.	145,83	145,80	145,80	145,805	145,75	145,81	145,80	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,30	90,24	90,25	90,255	90,25	90,29	90,25	90,30	90,29	90,29
Kr. N.	87,32	87,31	87,32	87,32	87,20	87,31	87,31	87,30	87,30	87,25
Kr. Sv.	120,28	120,28	120,25	120,29	120,22	120,30	120,27	120,50	120,70	120,30
Fol.	164,50	164,46	164,45	164,48	164,47	164,49	164,48	164,50	164,49	164,50
Fr. B.	12,49	12,49	12,491	12,48875	12,485	12,49	12,49125	12,50	12,48	12,49
Fr. Fr.	147,72	147,71	147,72	147,725	147,70	147,72	147,72	147,70	147,69	147,75
Fr. Sv. acc.	142,28	142,27	142,25	142,285	142,20	142,28	142,29	142,25	142,26	142,27
Lst.	1747,30	1747 —	1747,35	1747,25	1746,75	1747,25	1747 —	1747,40	1747,125	1747 —
Dm. occ.	148,51	148,51	148,51	148,54	148,46	148,51	148,52	148,50	148,50	148,52
Scell. Aust.	23,99	23,98	23,985	23,995	23,90	23,99	23,99	23,95	23,99	23,99

Media dei titoli del 18 marzo 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,55
Id. 3,50 % 1902	61,45
Id. 5 % 1935	96,95
Redimibile 3,50 % 1934	83,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,525
Id. 5 % 1936	96,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,50

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 marzo 1958

1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	640,25
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,255
1 Corona norvegese	87,315
1 Corona svedese	120,28
1 Fiorino olandese	164,48
1 Franco belga	12,49
100 Franchi francesi	147,722
1 Franco svizzero acc.	142,287
1 Lira sterlina	1747,125
1 Marco germanico	148,53
1 Scellino austriaco	23,992

ERRATA-CORRIGE

Nella Media dei cambi dell'11 marzo 1958, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 62 del giorno 12 successivo, la media del Dollaro canadese deve leggersi 639,437 anziché 639,425 e quella del Franco belga deve leggersi 12,496 anzichè 12,4955

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi dell'Istituto superiore di sanità, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena, 299, nei giorni 14, 15 e 16 aprile 1958, alle ore 9.

(1372)

CORTE DEI CONTI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n 1214,

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n 1364,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5,

Visto il decreto in data 4 maggio 1957, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti;

Viste le lettere di designazione del primo presidente della Corte suprema di cassazione e del rettore della Università degli studi di Roma, rispettivamente in data 26 novembre 1957, n. 2498, e 15 febbraio 1958, n. G. 31234,

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti è costituita come segue:

Presidente:

Giorgi dott. Francesco, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Chiesa dott Fernando, consigliere della Corte dei conti,
Greco dott Eduardo, consigliere della Corte dei conti;
La Via dott Nicolo, consigliere della Corte di cassazione,
Perticone prof Giacomo, ordinario della Facolta di scienze politiche della Università di Roma

Nel caso di assenza o di impedimento, i predetti membri saranno, nell'ordine, sostituiti come segue

Petrocelli dott. Guido, consigliere della Corte dei conti,
Oliva dott. Guido, consigliere della Corte dei conti,
Pepe dott Marcello, consigliere della Corte di cassazione,
De Mattei prof. Rodolfo, ordinario della Facolta di scienze politiche della Università di Roma

Eserciterà le funzioni di segretario il vice referendario dott Benvenuto Domenico.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1958

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1958
Registro n 3 Presidenza, foglio n. 39. — MASSIMO

(1373)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a quaranta posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n 39,

Vista la legge 29 marzo 1956, n 288,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 362, allegato 3°, che fissa il nuovo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1951, n 1396 prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n 1507,

Ritenuto che per i gradi di tenente e sottotenente sono stabiliti nel ruolo organico cinquecentoventidue posti, dei quali duecentotrentanove risultano attualmente vacanti,

Considerato che con decreto Ministeriale 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1956, registro n 26 Interno, foglio n 335, è stato bandito un concorso per duecentotto posti di sottotenente in esperimento, riservato agli ufficiali in servizio temporaneo di pubblica sicurezza e che le prove scritte del concorso stesso sono state sostenute da centoquarantanove candidati,

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire novanta posti disponibili, di cui trenta nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, venti nel grado di tenente e quaranta nel grado di sottotenente,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto pubblico concorso per esami a quaranta posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui due posti riservati ai candidati che, risultando idonei nelle prove obbligatorie, superino inoltre un esame di lingua tedesca

Al suddetto concorso possono partecipare gli ufficiali di complemento che abbiano compiuto un periodo minimo di servizio di almeno sei mesi, in possesso della laura in giurisprudenza, o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, appartenenti alle Armi e Corpi, sottoindicati

Arma dei carabinieri, di fanteria e sue specialità, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del servizio automobilistico e specialita motorizzate dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica - ruolo piloti o commissariato, della Guardia di finanza, dei servizi di amministrazione e Commissariato dell'Esercito e del Corpo delle capitanerie di porto.

Art 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200 e indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione Forze armate di polizia - Sezione ufficiali, corredate dei relativi documenti, dovranno pervenire alle prefetture delle rispettive Provincie di residenza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle Prefetture

Le domande, firmate dagli aspiranti, devono contenere le precise indicazioni del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonche la elencazione dei documenti allegati

I candidati che intendono sostenere la prova di lingua tedesca debbono farne esplicita richiesta nell'istanza.

Art. 3

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, comprovante che l'aspirante non ha superato l'eta di anni 28, salvi gli aumenti di legge,

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100,

3) certificato, su carta da bollo da L 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici,

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L 200,

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L 100, rilasciato da un ufficiale medico militare e vistato dalla superiore autorita militare dalla quale il sanitario dipende, dal quale risulti la piena ed incondizionata idoneita fisica ed attitudine al servizio militare e d'istituto ed il possesso della statura non inferiore a m 1,68

I candidati saranno altresì sottoposti a visita preliminare da apposito Collegio medico nel giorno e nel luogo che sarà loro comunicato Il giudizio del predetto Collegio medico e definitivo,

7) due copie dello stato di servizio militare, debitamente aggiornato, in bollo da L. 200 per ciascun foglio,

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L 100, da prodursi esclusivamente dai candidati coniugati e dai vedovi con prole,

9) fotografia recente, a completa statura, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con la prescritta marca da bollo di L. 200,

10) diploma originale o copia autentica notarile della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali;

11) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla elevazione del limite massimo di età, nonche all'eventuale

diritto alle preferenze nell'ordine di nomina, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 8) e 9) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando di concorso

I documenti attestanti il diritto all'elevazione del limite massimo di eta debbono essere presentati entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda

Art 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda

Il limite di eta e elevato, ai sensi dell'art 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purche complessivamente il candidato non superi i quaranta anni

Art 5

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali ed agli altri uffici

Tutti i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine

Non si ammette riferimento a documenti presentati per altri scopi o per partecipazione a concorsi indetti da altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art 6

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettueranno in base al seguente programma

1) diritto civile,
2) diritto e procedura penale,
3) diritto amministrativo,
4) diritto costituzionale,
5) economia politica e diritto del lavoro,
6) leggi e regolamenti di polizia,
7) ordinamento politico amministrativo e militare,
8) Codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (di disciplina, di servizio territoriale, di servizio interno),
9) nozioni di armi e tiro

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3) quella orale su tutto il programma

I candidati che aspirano a concorrere ai due posti riservati di cui all'art 1 del presente bando, dovranno sostenere, oltre le prove predette, una prova scritta ed orale di lingua tedesca

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato

Sarà consentito l'uso del vocabolario

La prova orale consistera in una conversazione in lingua tedesca

Art 7.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami e sara provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice, di cui all'art 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n 524.

Art 8

Per l'ammissione e lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art 10

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in esperimento, e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione presso la Scuola ufficiali di pubblica sicurezza in Roma della durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale, ove superino i prescritti esami finali, conseguiranno la nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo

I vincitori del concorso, prima di essere ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui al comma precedente, verranno sottoposti, a cura del comando della scuola ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a visita medica definitiva di accertamento, al cui esito favorevole e subordinata l'ammissione al corso

I frequentatori del corso suddetto, qualora dimostreranno insufficienza dei requisiti morali, fisici e intellettuali, occorrenti per ricoprire il grado cui aspirano nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, saranno dimessi dal corso

L'Amministrazione ha facolta di assegnare ai concorrenti, risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si renderanno disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso

Art 11

L'anzianità assoluta di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo e determinata dalla data stabilita nel decreto di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in esperimento

L'anzianita relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che sara compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali al termine del corso di istruzione svolto presso la scuola ufficiali di pubblica sicurezza A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art 12

Ai sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, assunti in via di esperimento, è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito

Allorchè nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, spetterà loro il trattamento economico continuativo ed eventuale di cui all'art. 3 della legge 26 gennaio 1942, n. 39.

Art 13.

Il Ministro per l'interno, con decreto motivato, potrà negare l'ammissione al concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1958

p *Il Ministro* Bisori

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1958
Registro n. 5 *Interni, foglio n.* 185 — Di Stefano

(1337)

Speciale concorso per titoli a venti posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riservato ai tenenti, e gradi equipollenti, delle Forze armate.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944 n 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n 39,

Vista la legge 29 marzo 1956, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 362, allegato 3°, che fissa il nuovo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuto che per i gradi di tenente e sottotenente sono stabiliti nel ruolo organico cinquecentoventidue posti, dei quali duecentotrentanove risultano attualmente vacanti,

Considerato che con decreto Ministeriale 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1956, registro n 26 Interno, foglio n 335, è stato bandito un concorso per duecentotto posti di sottotenente in esperimento, riservato agli ufficiali in servizio temporaneo di pubblica sicurezza, e che le prove scritte del concorso stesso sono state sostenute soltanto da centoquarantanove candidati,

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente,

Ritenuta la necessita di conferire novanta posti disponibili di cui trenta nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, venti nel grado di tenente e quaranta nel grado di sottotenente,

Decreta

Art 1

E' indetto speciale concorso per titoli a venti posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,

Al suddetto concorso possono partecipare

i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, di fanteria e sue specialità, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del servizio automobilistico e specialità motorizzate dell Esercito, dei ruoli di amministrazione e commissariato dell'Esercito,

i sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo e gradi corrispondenti della Marina militare, i tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto,

i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, ruolo piloti o commissariato,

i tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza

Sono esclusi gli ufficiali appartenenti a ruoli che abbiano la carriera limitata al grado di capitano

Art 2

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200 e indirizzate al Ministero dell'interno — Direzione generale della pubblica sicurezza — Divisione Forze armate di polizia — Sezione ufficiali, corredate dai relativi documenti, devono pervenire alle prefetture delle rispettive Provincie di residenza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalle Prefetture

Le domande, firmate dagli aspiranti, devono contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonche l'elencazione dei documenti allegati

Art 3

A corredo della domanda devono essere prodotti i seguenti documenti·

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, comprovante che l'aspirante non ha superato l'età di anni 28,

2) nulla osta per la partecipazione al concorso, su carta da bollo da L 200, rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'attestazione che il candidato non è sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

3) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare e vistato dal comando a cui il sanitario appartiene, dal quale risulti la piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e d istituto, nonchè il possesso della statura non inferiore a m 1,68,

4) copia dello stato di servizio militare, debitamente aggiornato e con annotazione delle eventuali benemerenze belliche, (bollo da L. 200 per ciascun foglio);

5) certificato dell'Autorità militare competente, in carta da bollo da L 100 attestante le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio,

6) stato di famiglia in bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua residenza Tale documento dovra essere prodotto dai coniugati e dai vedovi con prole,

7) fotografia recente, a completa statura, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con la prescritta marca da bollo da L 200,

8) ogni altro documento che l'aspirante riterra di produrre nel proprio interesse, atto a comprovare il possesso dei titoli di studio, di cultura, di servizio, di carriera, di benemerenze civili e militari, nonche l'eventuale diritto alle preferenze, in caso di parita di merito, previste dalle disposizioni in vigore.

L'iscrizione a Facolta universitaria deve essere comprovata da certificato attestante gli esami sostenuti con la votazione riportata

I servizi eventualmente prestati in altre Amministrazioni statali debbono risultare dalle copie dei relativi stati di servizio, con le indicazioni dei giudizi annuali di qualifica (bollo da L 200 per ciascun foglio)

La qualita di invalido di guerra o per la lotta di liberazione deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione o dal mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero da dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali

La qualifica di orfano di guerra o di caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare da apposito certificato in bollo da L 100, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, quella di figlio di invalido o di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatto di guerra deve essere comprovata con l esibizione della dichiarazione mod 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile,

La qualita di ex combattente o di partigiano combattente, deve risultare, oltre che dallo stato di servizio militare, anche dalla prescritta dichiarazione integrativa, in bollo competente, attestante il periodo effettivamente prestato in reparti operanti Le dichiarazioni non compilate nella forma prescritta non saranno ritenute valide

Gli ex prigionieri devono comprovare tale qualità con dichiarazione, in bollo competente, da rilasciarsi dal distretto militare, attestante il periodo di prigionia ed il giudizio favorevole espresso sugli interessati, all atto del rimpatrio, dalle apposite commissioni

La qualita di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, in bollo da L 100 da rilasciarsi dal prefetto, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27, in cui sia specificato il periodo di deportazione.

I documenti che attestano la qualità di ex combattente e le altre qualita cui sono estesi i benefici previsti per i combattenti, debbono contenere, altresi, espressa dichiarazione, da parte delle autorità competenti al rilascio, che gli interessati non si trovano nelle condizioni volute dalle disposizioni vigenti per l'esclusione dal diritto ai benefici predetti

Le concessioni delle decorazioni al valor militare, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, e la qualita di ferito in combattimento, debbono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti o di copie debitamente autenticate da notaio

I documenti di cui ai numeri 3, 6 e 7 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando di concorso.

Art 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art 2, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio.

Tutti i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine

Non si ammette riferimento a documenti presentati per altri scopi o per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art 6.

I candidati saranno sottoposti a visita preliminare da apposito collegio medico nel giorno e nel luogo che sarà loro comunicato

Il giudizio del predetto collegio medico è definitivo.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice di cui all'art 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n 524

La predetta Commissione, previo esame dei singoli titoli di ciascun candidato, formulerà la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei in base alla votazione conseguita da ciascuno di essi

A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente decreto, saranno portati in aumento ai quaranta posti messi a concorso per esami nel grado di sottotenente in esperimento, riservato agli ufficiali di complemento delle Forze armate in possesso di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, bandito con decreto in data odierna.

Art 8

I vincitori del concorso saranno assunti in via di esperimento e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione, della durata non inferiore a tre mesi, presso la Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza di Roma, al termine del quale, se riconosciuti idonei negli esami finali, conseguiranno la nomina a tenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo

I tenenti in esperimento, che non conseguiranno l'idoneità al termine del predetto corso, saranno restituiti alle Amministrazioni militari di provenienza

I vincitori del concorso, prima di essere ammessi a frequentare il corso d'istruzione di cui sopra, verranno sottoposti, a cura del comando della Scuola ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a visita medica di accertamento definitivo, al cui esito favorevole è subordinata l'ammissione al corso.

Art 9

L'anzianità assoluta di nomina a tenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo sarà determinata dalla graduatoria che verrà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali al termine del corso d'istruzione svolto presso la Scuola ufficiali di pubblica sicurezza A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art 10

Ai tenenti assunti in via di esperimento sarà attribuito, a carico del bilancio del Ministero dell'interno, il trattamento economico in godimento nel Corpo di provenienza.

Allorchè nominati tenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo spetterà loro il trattamento economico continuativo previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1942, n 39

Art. 11.

Il Ministro dell'interno potrà negare l'ammissione al concorso con decreto motivato e soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1958

p. *Il Ministro*. BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1958
Registro n. 5 *Interno, foglio n* 186. — DI STEFANO

(1350)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 202 del 14 agosto 1957, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere,

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo,

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 10 giugno 1957, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma presso l'Ufficio geologico, via Santa Susanna n 13, nei giorni 28, 29 e 30 aprile 1958 alle ore 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 1° marzo 1958

p *Il Ministro*· MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1958
Registro n 1, *foglio n* 338

(1371)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a diciotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso a diciotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, indetto con il decreto Ministeriale 3 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 172 del 12 luglio 1957, avranno luogo a Roma nel Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 28, 29 e 30 aprile 1958 con inizio alle ore 8.

(1389)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.